



CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO

Piano Individuale Pensionistico Vittoria

Per costruire oggi le certezze del tuo domani

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

Art.13 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, N.252

Iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n° 5081



Vittoria
Assicurazioni

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Parte I - Prestazioni	Pag. 2
Art. 1 Prestazioni	Pag. 2
Art. 2 Rendimento attribuito al contratto	Pag. 3
Art. 3 Valore delle quote del Fondo Interno	Pag. 5
Art. 4 Versamento di contributi	Pag. 5
Art. 5 Costi	Pag. 6
Art. 6 Opzioni di investimento	Pag. 6
Parte II - Modalità di adesione	Pag. 9
Art. 7 Modalità di adesione – Conclusione ed entrata in vigore del contratto	Pag. 9
Art. 8 Revoca dell'Adesione	Pag. 9
Art. 9 Recesso del Contratto	Pag. 9
Parte III - Vicende contrattuali	Pag.11
Art. 10 Accesso alle prestazioni previdenziali	Pag.11
Art. 11 Rendita vitalizia nella fase di erogazione	Pag.11
Art. 12 Rivalutazione della rendita vitalizia	Pag.14
Art. 13 Riscatto e anticipazioni	Pag.15
Art. 14 Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare	Pag.15
Art. 15 Trasferimento da altra forma pensionistica complementare	Pag.15
Art. 16 Prestazione anticipata erogata in forma di rendita integrativa temporanea (RITA)	Pag.15
Art. 17 Prosecuzione volontaria	Pag.16
Parte IV - Pagamenti della Compagnia	Pag.17
Art. 18 Pagamenti della Compagnia	Pag.17
Art. 19 Beneficiari	Pag.17
Parte V - Disciplina	Pag.18
Art. 20 Non pignorabilità, non sequestrabilità e non cedibilità	Pag.18
Art. 21 Norme applicabili	Pag.18
Art. 22 Foro competente	Pag.18
ALLEGATI	
Allegato 1. Regolamento del “Fondo Vittoria Previdenza”	Pag.19
Allegato 2. Regolamento del “Fondo Interno Vittoria Previdenza Flessibile”	Pag.21
Allegato 3. Regolamento del “Fondo Vittoria Obiettivo Crescita”	Pag.25
Allegato 4. Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata	Pag.27
Allegato 5. Tabella di Rettifica dell'Età	Pag.28
Allegato 6. Opzioni di Rendita	Pag.29

Parte I - Prestazioni

Art. 1 - Prestazioni

Il presente contratto consiste in un Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione (in seguito denominato "PIP"), così come previsto all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (in seguito "Decreto") e successive modifiche.

A fronte dei contributi versati dall'Aderente, Vittoria Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata "Compagnia") garantisce una prestazione pensionistica complementare a favore dell'Aderente erogabile una volta che quest'ultimo abbia maturato i diritti di accesso alle prestazioni illustrati all'articolo 10 delle Condizioni Generali di Contratto.

La durata contrattuale si compone di due differenti fasi:

1. fase di accumulo: periodo durante il quale l'Aderente corrisponde i contributi destinati ad alimentare la posizione individuale
2. fase di erogazione: periodo durante il quale la Compagnia eroga all'Aderente la prestazione in forma di rendita.

A fronte di ciascun contributo l'Aderente acquisisce il diritto ad una quota di capitale, pari al contributo stesso al netto dei costi indicati al successivo articolo 5, che concorre alla costituzione della posizione individuale.

Le prestazioni previste dal contratto sono collegate sia all'andamento del valore di attivi contenuti nel Fondo Interno FONDO VITTORIA PREVIDENZA FLESSIBILE sia al rendimento della Gestione Separata FONDO VITTORIA PREVIDENZA.

Le prestazioni assicurate nel Fondo Interno sono espresse in quote del Fondo, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. **Il contratto comporta, per l'Aderente, rischi finanziari riconducibili all'andamento del valore delle quote, pertanto, la prestazione potrebbe risultare inferiore a quanto versato nel Fondo Interno.**

Le prestazioni assicurate nella Gestione Separata sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione) in base al rendimento conseguito dal FONDO VITTORIA PREVIDENZA come meglio dettagliato ai successivi art. 1.1 e 1.2.

L'Aderente, dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e del periodo minimo di permanenza, può esercitare il diritto alla prestazione pensionistica complementare, scegliendo tra le diverse modalità di fruizione del montante finale accumulato:

- a) capitale fino al limite massimo previsto dall'art. 11, comma 3 del decreto n. 252/2005;
- b) rendita vitalizia;
- c) rendita a durata definita;
- d) prelievi liberamente determinabili;
- e) capitale per l'intero ammontare, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, ultimo periodo, del decreto n. 252/2005.

Art. 1.1 - Prestazioni in caso di vita dell'Aderente al termine della fase di accumulo

In caso di vita dell'Aderente al termine della fase di accumulo, la Compagnia eroga all'Aderente una rendita annua vitalizia rivalutabile, derivante dalla conversione della posizione individuale maturata (al netto della parte eventualmente da erogare in forma di capitale), mediante applicazione dell'apposito coefficiente in vigore a quel momento (per maggiori informazioni si faccia riferimento all'art. 10 del Regolamento).

In alternativa rispetto alla rendita annua vitalizia rivalutabile è possibile, al netto dell'eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, richiedere l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme: rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili. Le opzioni sono dettagliate al successivo art. 11.2.

La posizione individuale maturata è costituita dalla somma tra:

- 1) la prestazione relativa all'investimento in Gestione Separata, pari al capitale assicurato rivalutato annualmente in base al rendimento del Fondo Vittoria Previdenza come meglio dettagliato all'art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto;
- 2) la prestazione relativa all'investimento nel Fondo Interno, pari al controvalore delle quote del Fondo Vittoria Previdenza Flessibile.

Art. 1.2 - Prestazioni in caso di decesso dell'Aderente durante la fase di accumulo

In caso di decesso dell'Aderente durante la fase di accumulo, la Compagnia corrisponde ai beneficiari designati la posizione individuale maturata alla data di disinvestimento (per maggiori informazioni si faccia riferimento all'art. 12 del Regolamento).

L'Aderente designa i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che potranno esercitare il diritto alle prestazioni. In mancanza di tale designazione, il diritto di riscatto spetta agli eredi legittimi o testamentari. In assenza di tali soggetti, il capitale assicurato sarà devoluto a finalità sociali, secondo i dettami del Decreto.

La posizione individuale maturata è costituita dalla somma tra:

- 1) la prestazione relativa all'investimento in Gestione Separata, pari al capitale assicurato rivalutato annualmente in base al rendimento del Fondo Vittoria Previdenza come meglio dettagliato all'art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto.

Nel caso in cui la data di disinvestimento non coincida con la data di rivalutazione del contratto (31 dicembre di ogni anno), il valore liquidabile sarà determinato rivalutando pro-rata temporis il capitale assicurato dall'ultima data di rivalutazione fino alla data di disinvestimento;

- 2) la prestazione relativa all'investimento nel Fondo Interno, pari al controvalore delle quote del Fondo Vittoria Previdenza Flessibile.

L'importo così ottenuto viene maggiorato di un capitale aggiuntivo ottenuto moltiplicando la prestazione di cui al precedente punto 2) per un'aliquota, funzione dell'età dell'Aderente alla data del decesso, di seguito riportata:

Età Assicurato	Fino a 65 anni	Compresa tra 66 e 80 anni	Superiore a 80 anni
Maggiorazione	1,00%	0,25%	0,10%

Art. 2 - Rendimento attribuito al contratto

A fronte degli impegni assunti con il presente contratto la Compagnia ha istituito una specifica Gestione Interna Separata degli investimenti denominata Fondo Vittoria Previdenza, disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

La Società riconoscerà, ad ogni data di rivalutazione (o ricorrenza anniversaria), un rendimento. A tal fine la Società gestirà in osservanza del Regolamento del Fondo Vittoria Previdenza attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

Tale rendimento verrà riconosciuto secondo le seguenti modalità:

a) Rendimento ottenuto dal Fondo

La Compagnia dichiara mensilmente il rendimento annuo conseguito dal FONDO VITTORIA PREVIDENZA determinato secondo i criteri indicati al punto c) del Regolamento del Fondo (Allegato 1). Il rendimento annuo conseguito preso in considerazione ad ogni data di rivalutazione è quello che fa riferimento ai dodici mesi che precedono il secondo

mese antecedente tale ricorrenza anniversaria.

b) Rendimento attribuito al contratto

Al contratto, ai fini della rivalutazione delle prestazioni, viene attribuito il rendimento pari al rendimento ottenuto dal Fondo (di cui alla precedente lettera a) diminuito di un trattenuto in punti percentuali che è pari all'1,20%.

Qualora il rendimento lordo della Gestione Separata fosse superiore al 4,00%, il valore trattenuto dalla Società sarà incrementato dello 0,10% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo superiore allo stesso 4,00%.

c) Misura di rivalutazione

Il capitale assicurato viene annualmente rivalutato nella misura di rivalutazione corrispondente al rendimento attribuito al contratto (di cui alla precedente lettera b).

Inoltre:

- **per gli Aderenti al PIP fino al 30.11.2014:** la misura annua di rivalutazione così determinata nel corso dei primi 5 anni di durata non potrà essere inferiore al 2,00%; successivamente non potrà essere inferiore all'1,50%;
- **per gli Aderenti al PIP dal 01.12.2014:** la misura annua di rivalutazione così determinata nel corso dei primi 10 anni di durata non potrà essere inferiore all'1,00%; successivamente non potrà essere inferiore allo 0,00%.

- **per gli Aderenti al PIP dal 01.04.2016:** la misura annua di rivalutazione così determinata non potrà essere inferiore allo 0,00% per tutta la durata contrattuale.

Il livello del tasso di interesse garantito può variare nel tempo unicamente in conseguenza di modifiche del livello massimo consentito dalla normativa di riferimento. In tal caso, la modifica troverà applicazione soltanto ai contributi versati successivamente all'intervenuta variazione.

Ove ciò si verifichi, la Società si impegna a darne comunicazione agli Aderenti riconoscendogli il diritto di trasferire la posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare.

d) Rivalutazione annuale del capitale

Ad ogni data di rivalutazione il capitale maturato viene incrementato:

- della rivalutazione ottenuta applicando la misura di rivalutazione di cui al precedente punto c);
- della rivalutazione ottenuta applicando la misura di rivalutazione con il procedimento pro-rata temporis, a ciascun capitale acquisito con i contributi versati in data coincidente o successiva all'ultima data di rivalutazione.

L'importo così ottenuto, al netto dell'eventuale imposta sostitutiva sui rendimenti, determina l'ammontare del nuovo capitale maturato.

e) Rivalutazione del capitale in corso d'anno

In caso di accesso alle prestazioni previdenziali, di decesso dell'Aderente, di riscatto, di anticipazione o trasferimento ad altre forme di previdenza complementare, il capitale maturato viene ulteriormente rivalutato in riferimento all'intervallo di tempo trascorso tra l'ultima data di rivalutazione e la data di liquidazione o trasferimento.

Il capitale maturato viene rivalutato applicando la misura di rivalutazione pro-rata temporis:

- al capitale maturato quale risulta all'ultima data di rivalutazione;
- a ciascun capitale acquisito con i contributi versati in data coincidente o successiva all'ultima data di rivalutazione.

La misura di rivalutazione utilizzata in tali circostanze è quella determinata in base al rendimento dichiarato dalla Compagnia ai sensi del precedente punto a), per il mese in cui avviene la liquidazione o il trasferimento.

Art. 3 - Valore delle quote del Fondo Interno

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno FONDO VITTORIA PREVIDENZA FLESSIBILE al netto degli oneri a carico del fondo stesso viene determinato settimanalmente il giovedì o, se festivo, il primo giorno lavorativo successivo in base ai prezzi di mercato delle diverse attività finanziarie in cui sono investite le disponibilità del fondo stesso – ai sensi del relativo Regolamento – e pubblicato giornalmente sul sito internet della Società all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com.

Art. 4 - Versamento dei contributi

L'Aderente al momento dell'adesione versa il contributo iniziale, se previsto, e stabilisce importo e frequenza dei successivi contributi periodici che potranno avere una frequenza annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile.

La modalità di pagamento delle rate di premio programmate dipende dalla frequenza di pagamento, in particolare:

Frequenza premio programmato	Modalità di pagamento
Mensile	solo SDD
Trimestrale	
Semestrale	• pagamento con moneta elettronica • assegno circolare o bancario non trasferibile • bonifico bancario • SDD
Annuale	

In caso di modalità di pagamento SDD, l'Aderente dovrà compilare e sottoscrivere il relativo mandato di addebito diretto sul conto ("mandato SDD") in fase di stipula, fornito dalla Compagnia; in caso di modifica del conto corrente, l'Aderente dovrà compilare e sottoscrivere un nuovo "mandato SDD" presso il proprio Intermediario di riferimento, per garantire la continuità dei versamenti. La Compagnia si impegna a rendere efficaci tali variazioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento di suddetta comunicazione.

La Compagnia si riserva di sospendere l'addebito diretto (SDD) nel caso di rate di Premio rimaste insolute: quest'ultime potranno essere regolarizzate, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, con le altre modalità di pagamento consentite.

È facoltà dell'Aderente interrompere o riattivare il pagamento dei contributi, così come modificare importo e frequenza degli stessi. In caso di interruzione del versamento dei contributi la polizza resterà in vigore per il capitale maturato fino a quel momento che si incrementerà esclusivamente a seguito delle rivalutazioni di cui al precedente articolo 2.

A giustificazione del mancato pagamento dei contributi periodici l'Aderente non può opporre che la Compagnia non abbia inviato alcun avviso di scadenza, né comunicato il mancato addebito SDD qualunque ne sia stata la causa, né provveduto all'incasso a domicilio.

Il contributo versato diminuito dei relativi costi costituisce il premio investito dall'Aderente che viene destinato in parte alla Gestione Separata ed in parte all'acquisizione delle quote del Fondo Interno a seconda dell'allocazione prescelta.

In caso di pagamento con modalità SDD, il numero delle quote acquistate, viene determinato dividendo il premio investito destinato al Fondo Interno per il valore unitario delle quote rilevato il giovedì della settimana successiva (o in caso di festività, il primo giorno lavorativo successivo) all'ottavo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del SDD.

L'effettivo investimento in Gestione Separata avviene in pari data.

In caso di pagamento con modalità differenti dal SDD, il numero delle quote acquistate, viene

determinato dividendo il premio investito destinato al Fondo Interno per il valore unitario delle quote rilevato il giovedì della settimana successiva al versamento del premio oppure, in caso di festività, il primo giorno lavorativo successivo.

L'effettivo investimento in Gestione Separata avviene in pari data.

L'Aderente può inoltre procedere, in qualsiasi momento, a dei versamenti aggiuntivi non programmati. Mediante versamenti aggiuntivi potranno essere convogliate sulla presente forma previdenziale anche eventuali contribuzioni del datore di lavoro nonché, sempre tramite quest'ultimo, le quote di TFR in maturazione.

I versamenti aggiuntivi possono essere effettuati direttamente a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o a favore dell'Intermediario di riferimento mediante:

- pagamento con moneta elettronica;
- assegno circolare o bancario non trasferibile;
- bonifico bancario.

Le spese relative ai mezzi di pagamento prescelti gravano direttamente sull'Aderente.

Art. 5 - Costi

Costi gravanti sui contributi

Sui contributi versati la Compagnia applica i seguenti costi a diretto carico dell'Aderente:

- a) costi di adesione pari a 10,00 euro sul primo versamento;
- b) costi di incasso pari a 1,50 euro su ciascun versamento periodico successivo al primo;
- c) costi amministrativi del 3% su ciascun contributo al netto dei costi di cui alle precedenti lettere a) e b).

Costi applicati sulla Gestione Separata

È prevista una commissione annua di gestione, indirettamente a carico dell'Aderente, pari alla parte del rendimento conseguito dalla Gestione Separata che viene trattenuto dalla Compagnia. Tale commissione annua è pari a 1,20 punti percentuali che per ogni punto percentuale di rendimento realizzato dalla Gestione Separata eccedente il 4,00%, viene incrementata di un ulteriore decimo di punto.

Costi applicati sul Fondo Interno

È prevista una commissione di gestione pari all'1,60%.

I costi di gestione sono calcolati e imputati settimanalmente al patrimonio netto nel Fondo Interno e prelevati annualmente.

Costi applicati alle prestazioni erogate

Sulle prestazioni erogate sono applicati i seguenti costi a diretto carico dell'Aderente:

- a) costi di liquidazione per riscatto totale e trasferimento ad altra forma pensionistica: 25,00 euro;
- b) costo di liquidazione per riscatti parziali e anticipazioni: 5,00 euro;
- c) costo per erogazione della rendita pari all'1,25% della stessa, incluso nei coefficienti di conversione riportati negli Allegati alle presenti Condizioni;
- d) costo di attivazione rendita temporanea (RITA): 25,00 euro
- e) costo erogazione rendita temporanea (RITA): 3,00 euro per ogni rata di rendita.

Art. 6 - Opzioni di investimento

Alla sottoscrizione del contratto l'Aderente sceglie una delle due seguenti opzioni di investimento per la fase di accumulo: **linea Libera** e **linea Life Cycle**. Durante la fase di accumulo l'Aderente può chiedere alla Compagnia, **nel rispetto dei vincoli temporali più avanti definiti**, di passare dalla linea Libera alla linea Life Cycle e viceversa (cambio linea).

Linea Libera

Optando per la linea Libera, l'Aderente sceglie discrezionalmente le percentuali di allocazione tra Gestione Separata e Fondo Interno secondo le percentuali minime e massime riportate nella seguente tabella:

Comparti	Percentuale Minima (%)	Percentuale Massima (%)
Fondo Vittoria Previdenza	0%	100%
Fondo Vittoria Previdenza Flessibile	0%	100%

L'Aderente può chiedere alla Compagnia, **nel rispetto dei vincoli temporali più avanti definiti**, sia la modifica della ripartizione dei versamenti che la riallocazione della posizione individuale tra il capitale maturato nel Fondo Interno e nella Gestione Separata.

L'Aderente dovrà indicare nella richiesta le percentuali di allocazione in base alle quali sarà effettuata l'operazione.

Le operazioni di riallocazione dei versamenti e della posizione individuale sono gratuite.

L'operazione di **modifica della ripartizione dei versamenti** ha effetto sui versamenti emessi successivamente alla data di ricevimento della richiesta.

È possibile effettuare la prima operazione di riallocazione dei versamenti dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. Ogni operazione di riallocazione dei versamenti può avvenire dopo che sia trascorso almeno un anno dalla precedente.

L'operazione di **riallocazione della posizione individuale** avviene mediante trasferimento del controvalore delle Quote possedute dal Fondo Interno alla Gestione Separata o dalla Gestione Separata al Fondo Interno a seconda della valorizzazione delle due componenti alla data di ricevimento della richiesta. L'operazione avviene il giovedì della settimana successiva (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla ricezione della richiesta da parte della Società.

È possibile effettuare la prima operazione di riallocazione della posizione individuale dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. Ogni operazione di riallocazione della posizione individuale può avvenire dopo che sia trascorso almeno un anno dalla precedente.

L'Aderente può inoltre procedere con il versamento di eventuali premi aggiuntivi che, nel caso di linea Libera, potranno essere liberamente allocati secondo le percentuali desiderate nel Fondo Interno e nella Gestione Separata.

Linea Life Cycle

Optando per la linea Life Cycle, l'allocazione dei contributi e la riallocazione graduale della posizione Individuale maturata nei 2 comparti, avviene automaticamente al fine di ridurre progressivamente il rischio finanziario del PIP con l'approssimarsi del pensionamento ottenendo il progressivo spostamento dal Fondo Interno alla Gestione Separata.

Le percentuali di ripartizione variano in funzione dell'età contrattuale, come riportato nella seguente tabella:

Età Aderente	Fondo Vittoria Previdenza % allocazione	Fondo Vittoria Previdenza Flessibile % allocazione
fino a 35	40%	60%
da 36 a 40	50%	50%
da 41 a 45	60%	40%
da 46 a 50	70%	30%
da 51 a 55	80%	20%
da 56 a 60	90%	10%
da 61 in poi	100%	0%

Per età contrattuale dell'Aderente si intende l'età, espressa in anni interi, compiuta all'ultimo compleanno.

Qualora alla Data di Decorrenza siano trascorsi dall'ultimo compleanno sei mesi o più, l'età utilizzata per l'allocatione percentuale viene aumentata di un anno.

La linea Life Cycle comporta, a seguito del compimento dell'età contrattuale indicata in tabella, la modifica delle percentuali di ripartizione con effetto sui versamenti emessi a partire dalla settimana successiva a quella del compimento dell'età contrattuale e, in base alle stesse percentuali, la riallocazione della posizione individuale, che sarà effettuata il primo giovedì di ottobre di ogni anno (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente).

In caso di scelta di investimento nella linea Life Cycle l'Aderente non può chiedere la modifica della ripartizione dei versamenti né la riallocazione della posizione individuale.

L'Aderente può invece procedere con il versamento di eventuali premi aggiuntivi che, nel caso di linea Life Cycle, verranno allocati secondo le percentuali in vigore al momento del versamento.

Cambio Linea

Dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza è possibile modificare la linea prescelta, facendone richiesta scritta alla Società. Ogni operazione di cambio linea può avvenire dopo che sia trascorso almeno un anno dalla precedente.

Le operazioni di cambio linea sono gratuite.

La variazione avviene mediante disattivazione della linea prescelta, con contestuale attivazione della seconda linea disponibile.

In caso di disattivazione della linea Life Cycle e di attivazione della linea Libera, il Contraente dovrà altresì indicare la ripartizione percentuale da applicare ai versamenti tra Gestione Separata e Fondo Interno e potrà anche chiedere la riallocazione della posizione individuale (fermi i limiti minimi e massimi previsti).

In caso di disattivazione della linea Libera e attivazione della linea Life Cycle, le percentuali di ripartizione risultanti dalla precedente tabella avranno effetto sui versamenti emessi successivamente alla data di ricevimento della richiesta e sulla riallocazione della posizione individuale in base alle stesse percentuali.

La Compagnia si impegna a recepire la richiesta non oltre trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Per gli Aderenti al PIP fino al 19.05.2024 che optano per il versamento dei contributi, in tutto o in parte, nel Fondo Interno Vittoria Previdenza Flessibile: il capitale maturato sino alla data dell'esercizio dell'opzione della nuova ripartizione dei versamenti, resterà investito nella Gestione Separata Vittoria Previdenza.

Parte II – Modalità di adesione

Art. 7 - Modalità di adesione – Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Ai fini dell'adesione al presente Piano Individuale Pensionistico è necessario compilare e sottoscrivere il Modulo di adesione.

L'Aderente ha la possibilità di scegliere, alla sottoscrizione, una delle seguenti linee di investimento:

- linea Libera: l'Aderente può allocare liberamente i contributi nel Fondo Interno e/o nella Gestione Separata;
- linea Life Cycle: l'allocazione dei contributi e la riallocazione graduale della posizione Individuale maturata, nei due fondi, avviene automaticamente secondo le combinazioni predefinite determinate in funzione dell'età dell'Aderente al fine di ridurre progressivamente il rischio finanziario del PIP con l'approssimarsi del pensionamento.

Il contratto entra in vigore, anche in assenza di versamento, alla data di decorrenza contrattuale.

Qualora il contratto preveda una data di decorrenza successiva, lo stesso non può entrare in vigore prima di tale giorno.

La prima contribuzione deve essere effettuata entro sei mesi dall'adesione; in caso di inadempimento, la Società ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che lo stesso non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società.

Art. 8 - Revoca dell'Adesione

Finché il contratto non è concluso, l'Aderente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta di emissione del contratto senza l'addebito di alcun onere, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano

o mediante mezzi di comunicazione equivalenti PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo:

previdenza.vittoria@pec.vittoriaassicurazioni.it

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Revoca, la Società rimborsa all'Aderente il contributo da questi eventualmente corrisposto.

Art. 9 - Recesso del Contratto

L'Aderente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società tramite:

- lettera raccomandata al seguente indirizzo:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;

o

- mediante mezzi di comunicazione equivalenti PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo:

previdenza.vittoria@pec.vittoriaassicurazioni.it

La richiesta deve contenere i seguenti elementi identificativi del contratto: numero di adesione, nome e cognome dell'Aderente.

La conclusione del contratto si considera avvenuta quando l'Aderente ha ricevuto il contratto da parte della Società.

Il Recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di Recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, rimborsa all'Aderente il contributo eventualmente versato al netto dei costi di adesione di cui alla lettera a) del precedente art. 5. Qualora l'adesione sia avvenuta con il trasferimento della posizione maturata presso altra forma di previdenza, il Recesso determinerà la restituzione dell'importo trasferito alla forma previdenziale di provenienza.

Parte III – Vicende contrattuali

Art. 10 - Accesso alle prestazioni previdenziali

L'Aderente che abbia maturato il diritto di accesso alle prestazioni del regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, purché abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, acquisisce il diritto di accesso alle prestazioni maturate con il presente piano pensionistico individuale.

Con l'acquisizione di tale diritto si chiude la fase di accumulo e si apre la fase di erogazione della rendita. La data di inizio erogazione delle prestazioni in rendita viene fissata nel primo giorno del mese successivo al ricevimento da parte della Compagnia della documentazione indicata nel modulo di richiesta disponibile sul sito www.vittoriaassicurazioni.com.

Al termine della fase di accumulo l'Aderente può richiedere, nei casi e nei limiti previsti dal Decreto, l'immediata liquidazione del capitale maturato calcolato alla data di inizio erogazione.

Art. 11 - Rendita vitalizia nella fase di erogazione

Il capitale maturato alla data di inizio erogazione, al netto dell'importo eventualmente liquidato a tale data, viene convertito in una rendita vitalizia posticipata pagabile nella rateazione prescelta dall'Aderente. L'ammontare della rendita annua si ottiene moltiplicando il capitale maturato da convertire per un coefficiente determinato in base all'età dell'Aderente. Il coefficiente da utilizzare è quello indicato nelle tabelle di cui all'Allegato 4, in corrispondenza dell'età rettificata dell'Aderente. Per età rettificata si deve intendere l'età compiuta dall'Aderente alla data di inizio erogazione aumentata di un anno, se dal suo ultimo compleanno sono già trascorsi sei mesi, nonché del numero di anni che, nella tabella di rettifica di cui all'Allegato 5, corrisponde al suo anno di nascita.

Nel caso in cui l'Aderente abbia optato per una rateazione semestrale, trimestrale, bimestrale o mensile, l'importo della rata lorda si ottiene dividendo la rendita lorda annua come sopra determinata, rispettivamente per due, quattro, sei o dodici.

La rendita non è riscattabile durante il periodo della sua corresponsione.

Art. 11.1 - Opzioni di rendita vitalizia

L'Aderente al momento della richiesta di liquidazione, in luogo della rendita vitalizia può richiedere l'erogazione della rendita prevista in una delle seguenti opzioni alternative:

Opzione 1: Rendita certa per i primi cinque anni e successivamente vitalizia: la rendita viene corrisposta per i primi 5 anni indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Aderente, trascorso tale primo periodo la rendita viene corrisposta finché l'Aderente è in vita;

Opzione 2: Rendita certa per i primi dieci anni e successivamente vitalizia: la rendita viene corrisposta per i primi 10 anni indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Aderente, trascorso tale primo periodo la rendita viene corrisposta finché l'Aderente è in vita;

Opzione 3: Rendita Reversibile: la rendita viene corrisposta finché una delle due teste, l'Aderente (testa primaria) o la persona da questi indicata (testa reversionaria), siano in vita. La presente opzione implica altresì l'indicazione da parte dell'Aderente della misura di reversibilità, ossia la quota della rendita assicurata a favore della testa primaria che verrà corrisposta in caso di suo decesso alla testa reversionaria: le possibili misure di reversibilità sono 100%, 75% e 50%.

Opzione 4: Rendita certa fino al compimento degli 80 anni di età e successivamente vitalizia: la rendita viene corrisposta indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Aderente per il numero di anni che, alla data di inizio erogazione, mancano all'ottantesimo compleanno

dell'Aderente. Trascorso tale periodo la rendita viene corrisposta finché l'Aderente è in vita.

Qualora l'Aderente opti per la conversione in una forma di rendita di opzione della tipologia "certa", l'Aderente stesso designa i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che subentreranno nel godimento della rendita certa a seguito del suo decesso.

Qualora l'Aderente opti per la conversione in una forma di rendita di opzione della tipologia "reversibile", l'Aderente stesso designa la persona fisica che subentrerà nel godimento della rendita vitalizia al suo decesso.

I coefficienti di conversione relativi alle opzioni 1, 2 e 4 sono riportati nelle tabelle di cui all'Allegato 6. Relativamente all'opzione 3, la Compagnia si impegna ad inviare all'Aderente che ne faccia richiesta, i coefficienti di conversione per ciascuna misura di reversibilità, personalizzati in funzione dell'età dell'Aderente, e dell'età della testa reversionaria. Nella tabella sottostante sono riportati a titolo indicativo alcuni esempi di coefficienti di conversione da capitale in rendita vitalizia reversibile al 100%, e le rispettive rendite per un capitale da convertire di 100.000,00 euro.

Aderente		Testa Reversionaria		Reversibilità	Coefficiente	Rendita (euro)*
Anno di nascita	Età (anni)	Anno di nascita	Età (anni)			
1959	60	1959	60	100%	0,02832	2.832,00
1956	63	1956	63	100%	0,03188	3.188,00
1954	65	1954	65	100%	0,03400	3.400,00
1952	67	1952	67	100%	0,03643	3.643,00
1949	70	1949	70	100%	0,04074	4.074,00

* la data di riferimento per il calcolo dell'età alla conversione è il 01/04/2019

Art. 11.2 - Le nuove prestazioni pensionistiche

Sono prestazioni alternative alla rendita vitalizia e sono così disciplinate:

Rendita a durata definita

È una rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui. La vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'interessato al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni di durata della prestazione è, pertanto, arrotondato per difetto.

Prelevi liberamente determinabili

Si intende una prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse della suddetta rendita a durata definita; essi sono erogati a valere sul montante in gestione, con facoltà dell'aderente di sceglierne l'importo e la tempistica.

Le nuove prestazioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026.

Il montante destinato alle nuove prestazioni pensionistiche rimane investito nei comparti scelti dall'Aderente e viene gestito come previsto dai precedenti artt. 2 e 3.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Documento sulle rendite e il Supplemento della Nota Informativa.

Art. 11.3 - Erogazione della rendita

Le rate di rendita vengono corrisposte in via posticipata rispetto alla data di inizio erogazione, pertanto la prima rata verrà erogata, rispetto a tale data, dopo un anno, un semestre, un trimestre, un bimestre o un mese a seconda della rateazione scelta.

Ciascuna rata di rendita verrà corrisposta mediante bonifico con valuta pari alla rispettiva data di maturazione, su un conto corrente bancario intestato al Beneficiario. In caso di variazione delle coordinate bancarie sulle quali viene effettuato il pagamento delle rate di rendita, i Beneficiari dovranno comunicare le modifiche per posta alla Direzione della Compagnia. La Compagnia garantisce l'utilizzo di tali nuove coordinate per il pagamento delle rate di rendita aventi data di maturazione non anteriore ai trenta giorni successivi alla data di ricevimento di tale comunicazione.

Quando il pagamento della rendita è subordinato all'esistenza in vita dell'Assicurato, la Compagnia si riserva il diritto di verificare tale circostanza richiedendo:

- la sottoscrizione da parte dell'Aderente (o se del caso, della testa reversionaria), a titolo di autocertificazione, di una dichiarazione appositamente predisposta ed inviata dalla Compagnia contestualmente alla comunicazione di rivalutazione annuale della rendita;
- oppure, per non più di una volta ogni dodici mesi, l'invio di un certificato di esistenza in vita dell'Aderente (o se del caso, della testa reversionaria) rilasciato dal Comune di residenza.

Qualora siano trascorsi più di quarantacinque giorni dall'invio della richiesta di tale documentazione, senza che questa sia pervenuta alla Compagnia, la stessa procederà all'immediata sospensione dell'erogazione della rendita. Qualora il mancato ricevimento da parte della Compagnia della documentazione di esistenza in vita fosse dovuto a cause diverse dal decesso dell'Aderente (o se del caso, della testa reversionaria), il successivo ricevimento della documentazione richiesta determina la riattivazione dell'erogazione della rendita con il pagamento delle rate eventualmente non corrisposte.

Art. 11.4 - Rivedibilità dei coefficienti di conversione

Tutti i coefficienti di conversione sono calcolati adottando un tasso tecnico dello 0% e la tavola demografica indifferenziata per sesso denominata A62U, ottenuta come ponderazione delle relative tavole afferenti alla popolazione maschile e quella femminile.

La Società potrà rideterminare le tavole demografiche al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. la speranza di vita residua di un individuo di età 65 anni, elaborata dall'ISTAT e pubblicata nelle tavole di mortalità della popolazione italiana, risulti superiore alla corrispondente speranza di vita residua, per l'anno di riferimento considerato dalle tavole stesse. In assenza dell'elaborazione ISTAT verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o dell'Unione Europea;
2. la sopravvivenza effettiva del portafoglio di rendite in erogazione della Società risulti superiore alla sopravvivenza attesa del medesimo portafoglio valutata con le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita allegati.

Al verificarsi delle condizioni 1. e 2. la Società avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione del capitale in rendita.

In caso di variazione delle basi demografiche, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono applicati a condizione che manchino più di tre anni alla data di termine della fase di accumulo. In ogni caso i coefficienti di conversione del capitale in rendita non possono essere modificati nei primi tre anni dalla data di conclusione del contratto.

La Società comunica tempestivamente per iscritto all'Aderente le variazioni, con un preavviso di 60 giorni dalla data di entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell'Aderente di

trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare secondo quanto indicato al successivo art. 14.

Art. 11.5 - Prestazioni in caso di decesso dell'Aderente

Qualora non fosse stata esercitata nessuna delle opzioni di cui al precedente articolo 11.1, la morte dell'Aderente nella fase di erogazione della rendita determina l'interruzione della stessa, a partire dalla prima rata di rendita dovuta successivamente alla data del decesso e la risoluzione del contratto.

Nel caso sia stata esercitata una qualsiasi delle opzioni 1, 2 o 4, se il decesso dell'Aderente è intervenuto nel corso del periodo di pagamento certo, la rendita continuerà ad essere erogata al Beneficiario designato fino al termine di detto periodo. Raggiunto il termine del periodo di pagamento certo o se il decesso dell'Aderente è intervenuto dopo tale termine, l'erogazione della rendita viene interrotta ed il contratto cessa ogni suo effetto.

Nel caso in cui fosse stata esercitata l'opzione 3, se e fintantoché la testa reversionaria è in vita, la rendita verrà corrisposta a favore di quest'ultima.

L'erogazione della rendita di reversibilità viene interrotta, con la contestuale cessazione di ogni effetto contrattuale, a partire dalla prima rata di rendita dovuta successivamente alla data di decesso della testa reversionaria.

Art. 12 - Rivalutazione della rendita vitalizia

La rendita assicurata viene rivalutata ad ogni ricorrenza della data di inizio erogazione in base al rendimento conseguito dal FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA, disciplinato dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Tale rendimento verrà riconosciuto secondo le seguenti modalità:

a) Rendimento ottenuto dal Fondo

La Compagnia dichiara mensilmente il rendimento annuo conseguito dal FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA determinato secondo i criteri indicati al punto c) del Regolamento del Fondo (Allegato 3). Il rendimento annuo conseguito preso in considerazione ad ogni data di rivalutazione è quello che fa riferimento al mese in cui cade la ricorrenza anniversaria della data di inizio erogazione.

b) Rendimento attribuito al contratto

Al contratto, ai fini della rivalutazione delle prestazioni, viene attribuito il rendimento pari al rendimento ottenuto dal Fondo (di cui alla precedente lettera a) diminuito di un trattenuto in punti percentuali che è pari all'1,20%.

Qualora il rendimento lordo della Gestione Separata fosse superiore al 4,00%, il valore trattenuto dalla Società sarà incrementato dello 0,10% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo superiore allo stesso 4,00%.

c) Misura di rivalutazione

La rendita assicurata viene annualmente rivalutata nella misura di rivalutazione corrispondente al rendimento attribuito al contratto (di cui alla precedente lettera b).

La misura annua di rivalutazione così determinata non potrà essere inferiore:

- **per gli Aderenti al PIP fino al 30.11.2014:** al 2,00% nei primi 5 anni di durata e successivamente all'1,50%;
- **per gli Aderenti al PIP dal 01.12.2014:** all'1,00% nei primi 10 anni di durata e successivamente allo 0,00%;
- **per gli Aderenti al PIP dal 01.04.2016:** allo 0,00% per tutta la durata contrattuale.

La rendita rivalutata si ottiene incrementando della suddetta misura di rivalutazione, la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario della data di inizio erogazione ed applicando l'imposta sostitutiva su tale rendimento finanziario.

Art. 13 - Riscatto ed anticipazioni

L'Aderente può effettuare l'operazione di riscatto totale o parziale del contratto, prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, oppure conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, esclusivamente nei casi e con i limiti previsti dal Decreto.

Nel computo dell'anzianità necessaria, sono considerati tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della propria posizione (vedi art. 12 e 13 del Regolamento).

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale è pari al capitale maturato calcolato, ai sensi dell'articolo 1.1, alla data di richiesta al netto di un costo di liquidazione di 25,00 euro. A seguito del riscatto totale il contratto si risolve restando privo di ogni effetto.

L'importo liquidabile in caso di riscatto parziale o di anticipazione è pari all'importo richiesto al netto del costo di liquidazione di 5,00 euro.

Art. 14 - Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

L'Aderente può chiedere alla Compagnia il trasferimento della posizione individuale maturata sul presente contratto ad altra forma di previdenza complementare prevista dal Decreto.

Tale richiesta può essere effettuata prima della data di accesso alla prestazione pensionistica nei casi e con le modalità previsti dal Decreto (dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza del PIP). Questa limitazione temporale non sussiste nel caso in cui l'Aderente trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare alla quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa, o in seguito a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali (vedi art. 12 del Regolamento).

La somma oggetto del trasferimento è pari al capitale maturato calcolato, ai sensi dell'articolo 1.1, alla data di trasferimento al netto del costo di 25,00 euro. Il costo di trasferimento pari a 25,00 euro non è dovuto in caso di trasferimento di cui all'Art. 21 del Regolamento del PIP (Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP).

La Compagnia provvede al trasferimento nel termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta.

Art. 15 - Trasferimento da altra forma pensionistica complementare

Il presente contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal Decreto.

La Compagnia, ricevute le informazioni necessarie, applicherà alla posizione individuale trasferita la disciplina del presente PIP.

Sull'importo oggetto del trasferimento la Compagnia non applicherà alcun costo.

Art. 16 - Prestazione anticipata erogata in forma di rendita integrativa temporanea (RITA)

Durante la fase di accumulo, nei casi e nei termini indicati nella Parte III del Regolamento del PIP, l'Aderente può ottenere l'erogazione frazionata anticipata - in rate trimestrali - della posizione individuale o di una sua parte, a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA).

A seguito dell'attivazione della RITA, la porzione della posizione individuale maturata alla data di attivazione, che l'Aderente ha deciso di destinare alla RITA, viene fatta confluire nella

Gestione Separata (corrispondente al comparto più prudente), allo scopo di costituire il "Montante RITA". In alternativa, l'Aderente all'atto della richiesta può scegliere di far confluire il Montante RITA nel Fondo Interno.

Durante il periodo di erogazione della RITA, l'Aderente ha facoltà di modificare la scelta di allocazione del Montante RITA mediante un'operazione di riallocazione. In ogni caso il Montante RITA deve essere allocato interamente o nella Gestione Separata o nel Fondo Interno.

- **Montante RITA allocato nella Gestione Separata** - La rata da erogare si ottiene dividendo il Montante RITA maturato a quel momento per il numero residuo delle rate da erogare; ogni rata viene erogata al netto delle spese pari a euro 3,00.
La rivalutazione del capitale maturato comporta la rivalutazione del Montante RITA.
L'erogazione di ciascuna rata comporta la liquidazione parziale del Montante RITA.
- **Montante RITA allocato nel Fondo Interno** - Ciascuna rata è costituita dal numero di quote che si ottiene dividendo il numero iniziale delle quote del Montante RITA per il numero iniziale delle rate da erogare; l'importo da erogare è pari al controvalore delle quote della rata, al netto delle spese pari a euro 3,00.
La variazione del controvalore delle quote comporta la variazione di valore del Montante RITA.
L'erogazione di ciascuna rata comporta la liquidazione parziale del Montante RITA.

L'Aderente ha facoltà di revocare la RITA interrompendo l'erogazione delle rate residue.

La linea Life Cycle, le operazioni di riallocazione effettuate nell'ambito della linea Libera, le richieste di anticipazione o di riscatto (diverse dal riscatto totale conseguente al decesso dell'Aderente) ovvero della prestazione pensionistica non operano sulla parte di posizione individuale corrispondente al Montante RITA.

La forma pensionistica potrà erogare, in via anticipata, la RITA, fino al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di decesso dell'Aderente in corso di percezione della rendita temporanea, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste al precedente articolo 1.2.

Per maggiori informazioni si veda il Documento sulla RITA disponibile sul sito www.vittoriaassicurazioni.com.

Art. 17 - Prosecuzione volontaria

L'Aderente può prolungare la durata della Fase di accumulo del PIP oltre il raggiungimento del limite dell'età pensionabile. L'Aderente, alla data del pensionamento così come previsto dal Decreto, deve avere almeno un anno di contribuzione a favore di una forma di previdenza complementare, con il diritto di proseguire o meno con i versamenti.

Parte IV – Pagamenti della Compagnia

Art. 18 - Pagamenti della Compagnia

Tutti i pagamenti della Compagnia avvengono dietro espressa richiesta degli aventi diritto. La richiesta di liquidazione viene formulata compilando l'apposito modulo disponibile sul sito www.vittoriaassicurazioni.com o comunque fornendo le informazioni ivi richieste e allegando tutta la documentazione necessaria, specificata nel modulo stesso, a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione può essere consegnata all'Intermediario di riferimento o essere inviata direttamente alla Direzione della Compagnia. In ogni caso la richiesta deve essere indirizzata a:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Divisione Vita/Liquidazioni Vita
Via Ignazio Gardella n. 2, 20149 Milano (Italia).

La Compagnia esegue il pagamento dovuto al più tardi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, fatta eccezione per il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, che verrà effettuata, ai sensi del precedente articolo 14, al più tardi entro sei mesi dal ricevimento della relativa documentazione e per la corresponsione della rendita, che avverrà con le scadenze previste al precedente articolo 11.3.

Qualora la documentazione fornita alla Compagnia risulti incompleta o insufficiente, la Compagnia richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione integrativa ed i termini sopra indicati saranno sospesi fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Decorso il termine previsto per i pagamenti della Compagnia, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati in base al saggio legale di interesse.

Il pagamento viene effettuato tramite l'Intermediario di riferimento o direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'avente diritto.

Art. 19 - Beneficiari

L'Aderente designa, al momento della sottoscrizione del contratto, il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione per iscritto (artt. 1920 e 1921 C.C.). La dichiarazione di revoca o modifica del Beneficiario deve essere fatta a mezzo raccomandata, PEC o disposta per testamento, purché la designazione testamentaria faccia riferimento in maniera espressa al Piano Individuale Pensionistico.

La comunicazione della nomina o revoca o modifica del beneficiario, in qualunque forma effettuata, anche testamentaria, costituisce un atto unilaterale recettizio che, come tale, non potrà essere opposto alla Compagnia fino a che la nomina o revoca del beneficiario non sia stata comunicata alla Compagnia medesima. Si definisce atto unilaterale recettizio qualsiasi atto che è valido ed efficace solo nel momento in cui sia giunto a conoscenza del destinatario.

In caso di morte del beneficiario di una delle nuove prestazioni pensionistiche, il montante residuo è riscattato dal soggetto dallo stesso indicato al momento dell'esercizio dell'opzione. È, pertanto, necessario acquisire detta indicazione in sede di richiesta della prestazione, che può consistere anche nella conferma dei soggetti precedentemente indicati per la fase di accumulo. Le richieste inerenti alle suddette prestazioni che risultino prive dell'indicazione di cui sopra devono considerarsi incomplete. Tali scelte possono essere successivamente modificate.

Parte V – Disciplina

Art. 20 - Non pignorabilità, non sequestrabilità e non cedibilità

Le prestazioni contrattuali nella Fase di accumulo sono intangibili.

Le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni di cui all'Art.11, comma 7, lettera a) del Decreto sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base.

I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale o di anticipazione di cui all'Art. 11, comma 7 lettere b) e c) del Decreto non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 21 - Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della Legge italiana.

Art. 22 - Foro competente

Per le eventuali controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Aderente o, in suo difetto, dei Beneficiari.

ALLEGATI

Allegato 1. Regolamento del “Fondo Vittoria Previdenza”

- a) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Vittoria Assicurazioni S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “FONDO VITTORIA PREVIDENZA”.

La gestione del FONDO VITTORIA PREVIDENZA è conforme al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito il “Regolamento n. 38”) e si atterrà a eventuali successive disposizioni.

- b) Il FONDO VITTORIA PREVIDENZA è denominato in Euro.
- c) Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo. All'interno del periodo di osservazione, viene inoltre determinato un tasso medio di rendimento al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi; tale rendimento viene eventualmente riconosciuto ove previsto dalle condizioni di polizza.
- d) IL FONDO VITTORIA PREVIDENZA ha per obiettivo la rivalutazione dei capitali investiti, garantendo nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione. A tal fine persegue una strategia di investimento prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari e strumenti di liquidità denominati in Euro, anche tramite l'acquisto di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). Il Fondo può inoltre investire in quote o azioni di società immobiliari, in altri titoli di capitale e in generale in tutte le attività ammesse dalla normativa di settore, nel rispetto dei seguenti limiti:
- gli investimenti in titoli obbligazionari e in strumenti di liquidità denominati in Euro, effettuati direttamente o tramite l'acquisto di quote di OICR, dovranno rappresentare almeno il 55% del portafoglio;
 - gli investimenti nel comparto immobiliare (terreni, fabbricati, società immobiliari, quote o azioni di società immobiliari o quote di OICR immobiliari) non potranno superare il 40% del portafoglio;
 - gli investimenti diversi da quelli ai punti precedenti non potranno superare il 30% del portafoglio. Tali limiti potranno essere temporaneamente derogati in particolari momenti di vita del Fondo, ad esempio nel caso di termine prossimo della gestione del Fondo.

La gestione può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da soggetti appartenenti al Gruppo Vittoria Assicurazioni o collegati allo stesso elencati nell'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n.25. Tali investimenti non potranno superare il 30% del portafoglio.

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

- e) La gestione interna separata costituisce patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia ed è destinato esclusivamente all'erogazione agli aderenti di piani pensionistici individuali e non può essere distratto da tale fine.
- f) Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i piani individuali pensionistici di tipo assicurativo – fondo pensione che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione interna separata.
- g) La Società si riserva di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti

dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure, se ciò non è sfavorevole agli assicurati, a fronte di mutati criteri gestionali. Inoltre, la Società si riserva di apportare al presente Regolamento, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.

- h) Sul FONDO VITTORIA PREVIDENZA possono gravare unicamente le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata, le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita, salvo diversa disposizione della Società. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
- i) il rendimento del FONDO VITTORIA PREVIDENZA beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
- j) Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione di cui alla lettera c) del presente Regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione.
- Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente punto h effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all'articolo 12 del Regolamento n. 38. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all'articolo 13 del Regolamento n. 38 è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
- k) Il FONDO VITTORIA PREVIDENZA è annualmente sottoposto alla verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
- l) Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Allegato 2. Regolamento del “Fondo Interno Vittoria Previdenza Flessibile”**Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno Assicurativo**

Vittoria Assicurazioni S.p.A., al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti degli Aderenti, ha istituito e controlla, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento un fondo interno assicurativo denominato Vittoria Previdenza Flessibile (il “Fondo Interno Assicurativo”). Il Fondo Interno Assicurativo costituisce patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia ed è destinato esclusivamente all'erogazione agli aderenti di piani pensionistici individuali e non può essere distratto da tale fine. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.

Art. 2 - Obiettivi del Fondo Interno Assicurativo

Lo scopo del Fondo Interno Assicurativo è di realizzare una crescita del capitale investito attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo. La Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo, né, in ogni caso, assume alcun impegno di risultato nella gestione del Fondo Interno Assicurativo.

Di seguito sono indicati i fattori di rischio a cui è esposto il Fondo Interno Assicurativo:

- rischio di mercato: variazioni di valore di uno strumento finanziario o di un portafoglio di strumenti finanziari connesse a variazioni inattese delle condizioni di mercato;
- rischio di tasso di interesse: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di interesse presenti sul mercato finanziario;
- rischio creditizio/di controparte: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione inattesa del merito creditizio dell'emittente dello stesso strumento;
- rischio valutario: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di cambio presenti sul mercato finanziario;
- rischio di liquidità: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla sua scarsa attitudine ad essere trasformato in moneta senza perdita di valore.

Lo stile di gestione adottato dalla Compagnia (cd. “gestione flessibile”) non consente di identificare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo e, dunque, rappresentativo della politica di investimento del medesimo. Pertanto, ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo, è stata individuata la volatilità media annua attesa nella misura massima del 15%. La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico di rischio che esprime la variabilità dei rendimenti del Fondo Interno Assicurativo attesa in un determinato periodo di tempo.

Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno Assicurativo

Il Fondo Interno Assicurativo si caratterizza per essere ad accumulazione dei proventi. I proventi derivanti dalla gestione non vengono distribuiti agli Aderenti ma rimangono all'interno del Fondo Interno Assicurativo per essere reinvestiti.

Il Fondo Interno Assicurativo è suddiviso in quote aventi pari valore tra loro e che attribuiscono eguali diritti (le “Quote”) agli aderenti, che abbiano aderito al Piano Individuale Pensionistico (PIP) di Tipo Assicurativo istituito dalla Compagnia denominato Vittoria Previdenza Flessibile, le cui prestazioni sono legate, in tutto o in parte, al rendimento del Fondo Interno Assicurativo. Si precisa che il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non potrà essere inferiore all'importo complessivo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia in relazione a tali Contratti, per la parte collegata al rendimento del fondo stesso. La gestione del Fondo Interno Assicurativo e l'attuazione delle relative politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede tramite una gestione professionale degli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo. La Società può affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati mantenendo i relativi costi a proprio carico, ferma restando l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti

degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo. In ogni caso, l'attività dovrà svolgersi nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti dalla Compagnia ed in conformità al presente Regolamento. Nel rispetto degli obiettivi di gestione, il Fondo può investire in strumenti finanziari emessi da società del gruppo. Non è prevista una data di scadenza del Fondo Interno Assicurativo.

Art. 4 - Destinazione dei capitali conferiti

I capitali conferiti nel Fondo Interno Assicurativo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto di quanto previsto negli Artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 5 - Tipologia di attività oggetto di investimento

Il Fondo viene gestito attivamente attraverso l'investimento in titoli e in parti di OICR quest'ultimi selezionati in funzione della valutazione del gestore dell'OICR investito, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. La politica di investimento prevede per quanto riguarda la componente azionaria di investire in titoli, OICR o di altri strumenti finanziari utilizzabili quali Exchange Trade Fund (ETF); per la componente obbligazionaria sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e sulla qualità degli emittenti effettuate dal gestore del Fondo. Nella selezione degli strumenti finanziari in valuta estera viene tenuto in considerazione il fattore rischio di cambio.

Il Fondo ha un profilo di rischio medio/alto.

Il Fondo Interno Assicurativo investe nelle seguenti categorie di attività, che presentino le caratteristiche previste dalla normativa di tempo in tempo vigente:

- quote di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) italiani e UE, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/ UE, costituiti nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, "TUF");
- strumenti finanziari, emessi o garantiti dagli Stati membri dell'Unione Europea e/o dai paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ("OCSE") o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei medesimi Stati, che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, inclusi titoli strutturati.
- titoli azionari
- quote di FIA (Fondi di Investimento Alternativi)
- strumenti monetari

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse degli Aderenti nel rispetto del presente Art. 5. Non è previsto l'utilizzo di strumenti derivati se non indirettamente all'interno degli OICR acquistati.

Art. 6 - Criteri di investimento applicabili al Fondo Interno Assicurativo

La politica d'investimento adottata per il Fondo Interno Assicurativo prevede un'allocazione dinamica delle risorse in strumenti di natura azionaria e obbligazionaria, sia di Area Euro che internazionali e verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria (anche di tipo strutturato), di Area Euro. Ferme restando le indicazioni previste dalla normativa e regolamentazione applicabile, non sono previste specifiche limitazioni per l'esposizione in determinate categorie di attivi salvo assicurare in ogni caso un adeguato livello di diversificazione.

L'investimento in strumenti denominati in valuta diversa dall'Euro non potrà superare il 30% del totale delle attività.

L'esposizione azionaria del Fondo Interno Assicurativo potrà arrivare al 100% del totale delle attività.

Art. 7 - Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota

Il patrimonio del Fondo è separato dal patrimonio della Società nonché da ogni altro fondo dalla stessa gestito.

La Società determina settimanalmente il giovedì o il primo giorno lavorativo successivo il valore unitario delle quote di partecipazione dividendo il valore del patrimonio del Fondo per il relativo numero di quote in circolazione. Il valore del patrimonio del Fondo è dato dalla valorizzazione delle attività al netto delle passività. La metodologia di calcolo del valore della quota è tale da determinare per tutte le classi la medesima performance al lordo delle commissioni di gestione.

Il Fondo è denominato in euro.

Il valore unitario della quota del Fondo viene pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com.

Il patrimonio del Fondo è valutato secondo i seguenti criteri:

- il valore del Fondo tiene conto delle componenti di reddito maturate di diretta pertinenza del Fondo e degli effetti derivanti dalle operazioni stipulate e non ancora regolate;
- la rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento;
- i valori mobiliari quotati su un mercato regolamentato sono valutati in base all'ultimo corso conosciuto del primo giorno utile precedente alla data di valorizzazione della quota e, se questi valori mobiliari sono trattati su diversi mercati, in base all'ultimo corso conosciuto del mercato principale di questi valori. Se l'ultimo corso conosciuto non è rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo stimato con prudenza e buona fede;
- le parti di OICR non quotate su un mercato regolamentato sono valutate sulla base dell'ultimo valore reso noto al pubblico al primo giorno utile precedente alla data di valorizzazione della quota;
- in caso di assenza di quotazione o di valorizzazione, si considera il probabile valore di realizzo desumibile dall'andamento dei rispettivi mercati tenendo conto degli elementi oggettivamente disponibili al fine di pervenire ad una valutazione prudente;
- qualora l'assenza di quotazione o di valorizzazione dovesse riguardare più di un quinto del patrimonio del Fondo a seguito di cause esterne quali eventi di turbativa del mercato o decisioni degli organi di borsa, la Società si riserva di sospendere le operazioni di investimento e di disinvestimento riguardanti il contratto fino al ripristino delle valorizzazioni;
- i valori espressi in una valuta diversa da quella di espressione del Fondo sono convertiti all'ultimo corso di cambio conosciuto;
- i crediti d'imposta riconosciuti alla Società sono conteggiati nel patrimonio del Fondo a partire dalla data in cui sono maturati e vengono resi liquidi alla data in cui la Società monetizza il credito;
- le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR sono stimate all'interno del patrimonio del Fondo in base al principio di competenza e rese liquide periodicamente alla data di effettivo incasso.

Art. 8 - Revisione contabile

Il rendiconto della gestione del Fondo interno è annualmente sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La società di revisione esprime, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento del Fondo, la

corrispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 9 - Regime delle spese del Fondo Interno Assicurativo

Le spese a carico del Fondo Interno Assicurativo sono rappresentate da: a) commissioni di gestione pari all'1,60%, su base annua, del Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo, che verranno trattenute, pro-rata, settimanalmente e prelevate annualmente. Le commissioni di gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti (asset allocation) e alle spese di amministrazione del Contratto. Tali commissioni verranno quindi applicate, sempre con esclusivo riferimento ai servizi prestati per l'asset allocation e per l'amministrazione del Contratto, anche alla parte del Fondo Interno Assicurativo rappresentata da quote di OICR "collegati", come definiti all'Art. 5; b) gli oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione degli attivi del Fondo Interno Assicurativo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza; c) eventuali spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo, sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti; d) il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; e) imposte e tasse gravanti sul Fondo Interno Assicurativo previste dalla normativa vigente. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Piano Individuale Pensionistico sono poste a carico della Compagnia. Sul Fondo Interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di over performance) applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale. Inoltre, la Compagnia non addebiterà alla parte del Fondo Interno Assicurativo rappresentata da OICR "collegati" ulteriori commissioni di gestione rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a). Non potranno essere inserite altre voci rispetto a quelle sopra indicate. In particolare, non potranno essere fatte gravare sul Fondo Interno Assicurativo le spese dell'affidamento della gestione ad intermediari abilitati.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento

La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarlo ad eventuali variazioni intervenute nella normativa primaria e secondaria di tempo in tempo vigente oppure a fronte di mutamenti dei criteri gestionali del Fondo Interno Assicurativo, con esclusione delle modifiche meno favorevoli per gli Aderenti.

Art. 11 - Fusione e Scioglimento del Fondo Interno Assicurativo

È facoltà della Compagnia procedere alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altri fondi interni assicurativi della Compagnia che abbiano caratteristiche simili alla liquidazione del Fondo Interno Assicurativo.

La fusione e lo scioglimento rappresentano eventi di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, ridurre eventuali effetti negativi sugli Aderenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo. Le operazioni connesse alla fusione o scioglimento del Fondo Interno Assicurativo non comportano applicazione di oneri o spese a carico degli Aderenti. L'operazione di fusione è realizzata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Aderente del fondo incorporato, valorizzate all'ultimo Valore Unitario della Quota rilevato precedentemente alla fusione. L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra i vecchi e i nuovi fondi avvenga senza oneri o spese per gli Aderenti e senza che si verifichino interruzioni nelle attività di gestione del Fondo Interno Assicurativo. Dell'operazione di fusione sarà data comunicazione agli Aderenti, nei termini previsti dalla normativa applicabile. La liquidazione del Fondo Interno Assicurativo verrà prontamente comunicata per iscritto agli Aderenti dalla Compagnia nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Allegato 3. Regolamento del “Fondo Vittoria Obiettivo Crescita”

- a) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Vittoria Assicurazioni S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA”.

La gestione del FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA è conforme al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito il “Regolamento n. 38”) e si atterrà a eventuali successive disposizioni.

- b) Il FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA è denominato in Euro.

- c) Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno. All'interno del periodo di osservazione, viene inoltre determinato un tasso medio di rendimento al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi; tale rendimento viene eventualmente riconosciuto ove previsto dalle condizioni di polizza.

- d) Il FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA ha per obiettivo la rivalutazione dei capitali investiti, garantendo nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione. A tal fine persegue una strategia di investimento prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari e strumenti di liquidità denominati in Euro, anche tramite l'acquisto di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). Il Fondo può inoltre investire in quote o azioni di società immobiliari, in altri titoli di capitale e in generale in tutte le attività ammesse dalla normativa di settore, a condizione che gli investimenti in titoli obbligazionari e in strumenti di liquidità denominati in Euro, effettuati direttamente o tramite l'acquisto di quote di OICR, rappresentino almeno il 55% del portafoglio.

Tale limite potrà essere temporaneamente derogato in particolari momenti di vita del Fondo, ad esempio nel caso di termine prossimo della gestione del Fondo.

La gestione può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da soggetti appartenenti al Gruppo Vittoria Assicurazioni o collegati allo stesso elencati nell'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n.25. Tali investimenti non potranno superare il 30% del portafoglio.

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

- e) Il FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA non è dedicato a un particolare segmento di clientela o tipo di polizze.
- f) Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
- g) La Società si riserva di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure, se ciò non è sfavorevole agli assicurati, a fronte di mutati criteri gestionali. Inoltre, la Società si riserva di apportare al presente Regolamento, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.
- h) Sul FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

- i) Il rendimento del FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
- j) Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione di cui alla lettera c) del presente Regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all'articolo 12 del Regolamento n. 38. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all'articolo 13 del Regolamento n. 38 è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
- k) Il FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA è annualmente sottoposto alla verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
- l) Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Allegato 4. Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata
pag. 27
di 31A
L
L
E
G
A
T
I

Età	Frazionamento rendita				
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
45	0,02263	0,02250	0,02244	0,02242	0,02240
46	0,02314	0,02301	0,02294	0,02292	0,02290
47	0,02368	0,02353	0,02346	0,02344	0,02342
48	0,02423	0,02409	0,02401	0,02399	0,02396
49	0,02482	0,02466	0,02459	0,02456	0,02453
50	0,02543	0,02527	0,02519	0,02516	0,02513
51	0,02607	0,02590	0,02581	0,02579	0,02576
52	0,02674	0,02656	0,02647	0,02644	0,02642
53	0,02745	0,02726	0,02717	0,02714	0,02710
54	0,02819	0,02799	0,02789	0,02786	0,02783
55	0,02897	0,02876	0,02866	0,02862	0,02859
56	0,02980	0,02957	0,02946	0,02943	0,02939
57	0,03067	0,03043	0,03031	0,03027	0,03023
58	0,03158	0,03133	0,03121	0,03117	0,03113
59	0,03256	0,03229	0,03216	0,03212	0,03207
60	0,03359	0,03330	0,03316	0,03312	0,03307
61	0,03468	0,03438	0,03423	0,03418	0,03413
62	0,03585	0,03552	0,03536	0,03531	0,03526
63	0,03708	0,03674	0,03657	0,03651	0,03645
64	0,03840	0,03803	0,03785	0,03779	0,03773
65	0,03980	0,03940	0,03921	0,03914	0,03908
66	0,04130	0,04087	0,04066	0,04059	0,04052
67	0,04291	0,04245	0,04222	0,04215	0,04207
68	0,04464	0,04414	0,04390	0,04382	0,04374
69	0,04651	0,04597	0,04570	0,04561	0,04553
70	0,04852	0,04793	0,04764	0,04755	0,04745
71	0,05070	0,05006	0,04974	0,04964	0,04954
72	0,05306	0,05236	0,05201	0,05190	0,05179
73	0,05562	0,05485	0,05447	0,05435	0,05422
74	0,05841	0,05756	0,05714	0,05700	0,05687
75	0,06143	0,06049	0,06003	0,05988	0,05973
76	0,06474	0,06370	0,06319	0,06302	0,06285
77	0,06836	0,06719	0,06663	0,06644	0,06625
78	0,07232	0,07102	0,07038	0,07018	0,06997
79	0,07665	0,07519	0,07448	0,07425	0,07402
80	0,08139	0,07974	0,07895	0,07868	0,07842

Allegato 5. Tabella di Rettifica dell'Età

Anno di nascita		Rettifica (anni)
da	a	
1900	1907	7
1908	1917	6
1918	1921	5
1922	1927	4
1928	1938	3
1939	1947	2
1948	1957	1
1958	1966	0
1967	1977	-1
1978	1989	-2
1990	2001	-3
2002	2014	-4
2015	2020	-5
2021		-6

La tavola demografica A62U richiede la rettifica dell'età assicurativa dell'Aderente, calcolata in anni compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente all'anno di nascita contenuta nella Tabella sovrastante (ottenendo così *un'età di calcolo*).

Allegato 6. Opzioni di Rendita**Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata certa 5 anni**

Età	Frazionamento rendita				
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
45	0,02262	0,02250	0,02243	0,02241	0,02239
46	0,02313	0,02300	0,02293	0,02291	0,02289
47	0,02367	0,02353	0,02346	0,02343	0,02341
48	0,02422	0,02408	0,02400	0,02398	0,02396
49	0,02481	0,02465	0,02458	0,02455	0,02453
50	0,02542	0,02526	0,02518	0,02515	0,02512
51	0,02606	0,02589	0,02580	0,02577	0,02575
52	0,02673	0,02655	0,02646	0,02643	0,02640
53	0,02743	0,02724	0,02715	0,02712	0,02709
54	0,02817	0,02797	0,02788	0,02784	0,02781
55	0,02895	0,02874	0,02864	0,02860	0,02857
56	0,02977	0,02955	0,02944	0,02940	0,02937
57	0,03063	0,03040	0,03029	0,03025	0,03021
58	0,03155	0,03130	0,03118	0,03114	0,03110
59	0,03252	0,03225	0,03212	0,03208	0,03204
60	0,03354	0,03326	0,03312	0,03308	0,03303
61	0,03463	0,03433	0,03418	0,03414	0,03409
62	0,03578	0,03546	0,03531	0,03526	0,03521
63	0,03700	0,03667	0,03650	0,03645	0,03639
64	0,03831	0,03795	0,03777	0,03771	0,03765
65	0,03969	0,03931	0,03912	0,03906	0,03899
66	0,04118	0,04076	0,04056	0,04049	0,04042
67	0,04276	0,04232	0,04210	0,04203	0,04196
68	0,04447	0,04399	0,04375	0,04367	0,04360
69	0,04630	0,04578	0,04553	0,04544	0,04536
70	0,04827	0,04771	0,04743	0,04734	0,04725
71	0,05039	0,04978	0,04949	0,04939	0,04929
72	0,05268	0,05202	0,05170	0,05159	0,05148
73	0,05515	0,05443	0,05408	0,05396	0,05385
74	0,05782	0,05703	0,05665	0,05652	0,05640
75	0,06070	0,05984	0,05942	0,05929	0,05915
76	0,06380	0,06287	0,06242	0,06226	0,06212
77	0,06716	0,06614	0,06565	0,06548	0,06532
78	0,07079	0,06967	0,06913	0,06895	0,06877
79	0,07468	0,07346	0,07287	0,07267	0,07248
80	0,07886	0,07753	0,07688	0,07667	0,07646

Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata certa 10 anni

	Frazionamento rendita				
Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
45	0,02260	0,02247	0,02241	0,02239	0,02237
46	0,02311	0,02298	0,02291	0,02289	0,02287
47	0,02364	0,02350	0,02343	0,02341	0,02339
48	0,02419	0,02405	0,02398	0,02395	0,02393
49	0,02477	0,02462	0,02454	0,02452	0,02449
50	0,02538	0,02522	0,02514	0,02511	0,02509
51	0,02601	0,02584	0,02576	0,02573	0,02571
52	0,02668	0,02650	0,02641	0,02638	0,02636
53	0,02737	0,02719	0,02710	0,02707	0,02704
54	0,02810	0,02791	0,02781	0,02778	0,02775
55	0,02887	0,02867	0,02857	0,02853	0,02850
56	0,02968	0,02947	0,02936	0,02932	0,02929
57	0,03053	0,03031	0,03019	0,03016	0,03012
58	0,03143	0,03119	0,03107	0,03103	0,03099
59	0,03238	0,03213	0,03200	0,03196	0,03192
60	0,03338	0,03311	0,03298	0,03294	0,03289
61	0,03444	0,03416	0,03402	0,03397	0,03392
62	0,03556	0,03526	0,03511	0,03506	0,03501
63	0,03675	0,03643	0,03627	0,03622	0,03617
64	0,03801	0,03767	0,03750	0,03744	0,03739
65	0,03935	0,03898	0,03880	0,03874	0,03868
66	0,04076	0,04038	0,04018	0,04012	0,04006
67	0,04227	0,04186	0,04165	0,04158	0,04152
68	0,04387	0,04343	0,04321	0,04314	0,04307
69	0,04558	0,04511	0,04488	0,04480	0,04472
70	0,04739	0,04689	0,04664	0,04656	0,04648
71	0,04931	0,04878	0,04851	0,04843	0,04834
72	0,05135	0,05078	0,05050	0,05041	0,05031
73	0,05350	0,05289	0,05260	0,05250	0,05240
74	0,05576	0,05512	0,05481	0,05470	0,05460
75	0,05814	0,05746	0,05713	0,05702	0,05691
76	0,06062	0,05991	0,05956	0,05944	0,05933
77	0,06319	0,06245	0,06208	0,06196	0,06184
78	0,06584	0,06507	0,06469	0,06457	0,06444
79	0,06854	0,06775	0,06736	0,06723	0,06710
80	0,07125	0,07044	0,07005	0,06992	0,06979

Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata certa fino ad 80 anni

Età	Frazionamento rendita				
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
45	0,02211	0,02174	0,02169	0,02168	0,02166
46	0,02261	0,02223	0,02218	0,02216	0,02214
47	0,02313	0,02274	0,02268	0,02266	0,02264
48	0,02367	0,02327	0,02321	0,02319	0,02317
49	0,02424	0,02382	0,02376	0,02374	0,02372
50	0,02483	0,0244	0,02434	0,02432	0,0243
51	0,02546	0,02501	0,02495	0,02493	0,0249
52	0,02611	0,02566	0,02559	0,02556	0,02554
53	0,0268	0,02633	0,02626	0,02623	0,02621
54	0,02753	0,02704	0,02696	0,02694	0,02691
55	0,0283	0,02779	0,02771	0,02768	0,02765
56	0,0291	0,02858	0,02849	0,02846	0,02843
57	0,02996	0,02941	0,02932	0,02929	0,02926
58	0,03087	0,0303	0,0302	0,03016	0,03013
59	0,03183	0,03123	0,03113	0,03109	0,03106
60	0,03285	0,03223	0,03211	0,03208	0,03204
61	0,03393	0,03329	0,03316	0,03312	0,03309
62	0,03509	0,03441	0,03428	0,03424	0,0342
63	0,03633	0,03561	0,03547	0,03543	0,03538
64	0,03765	0,0369	0,03675	0,0367	0,03665
65	0,03906	0,03827	0,03811	0,03806	0,038
66	0,04058	0,03975	0,03957	0,03951	0,03946
67	0,04221	0,04133	0,04114	0,04108	0,04102
68	0,04398	0,04304	0,04283	0,04277	0,0427
69	0,04589	0,04489	0,04466	0,04459	0,04451
70	0,04795	0,04689	0,04664	0,04656	0,04648
71	0,0502	0,04906	0,04879	0,0487	0,04861
72	0,05265	0,05142	0,05112	0,05102	0,05092
73	0,05531	0,05399	0,05365	0,05354	0,05343
74	0,05822	0,05679	0,05641	0,05629	0,05617
75	0,06141	0,05984	0,05942	0,05929	0,05915
76	0,06489	0,06318	0,06271	0,06255	0,0624
77	0,06871	0,06682	0,06629	0,06611	0,06594
78	0,07288	0,0708	0,07019	0,06999	0,06979
79	0,07742	0,07511	0,07441	0,07419	0,07396
80	0,08232	0,07974	0,07895	0,07868	0,07842



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 68.297.833 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

MOD. CC 4001.0826 PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO VITTORIA - CONDIZIONI CONTRATTO